

2025
REV. 1

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

RARA S.R.L.

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 2

2. CHI PUÒ SEGNALARE 2

3. QUANDO SI PUÒ SEGNALARE..... 2

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE 2

5. COME SI PUÒ SEGNALARE 3

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 3

1. PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che raccoglie, in un testo organico, la disciplina del *whistleblowing* nel settore sia pubblico che privato, normando i canali di segnalazione e la tutela riconosciuta ai segnalanti.

RARA SRL ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Decreto c.d. "*Whistleblowing*", pubblicando sul proprio sito *web* e nei luoghi di lavoro tutte le informazioni necessarie sulle procedure e sui presupposti per effettuare una segnalazione interna, esterna o una divulgazione pubblica, attuando, pertanto, una vera e propria campagna di comunicazione e di formazione in materia di *Whistleblowing*, allo scopo di diffondere una cultura della segnalazione intesa quale strumento di *compliance* e responsabilità sociale di impresa.

2. CHI PUÒ SEGNALARE

- Personale dirigente e dipendente della Società;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- Volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- Azionisti e soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, anche di fatto.

3. QUANDO SI PUÒ SEGNALARE

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o nella fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- in seguito allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in precedenza (ad es. nel caso dei pensionati).

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori c.d. "sensibili": appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

5. COME SI PUÒ SEGNALARE

1. Canale interno

La segnalazione può essere effettuata attraverso un software presente sul sito informatico di RARA SRL che rimanda al seguente [url **www.rarasrl.it/whistleblowing/**](http://www.rarasrl.it/whistleblowing/), strumento che garantisce, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto segnalato ovvero menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ad essa eventualmente allegata.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata alla dott.ssa Elisabetta Tedesco, principale destinatario della stessa. Difatti, la segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione verrà trasmessa, entro sette giorni, all'ufficio competente, dandone contestuale notizia al segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni avrà l'onere di fornire riscontro della corretta ricezione della segnalazione attraverso una sorta di “**avviso di ricevimento**” entro **sette giorni** dalla denuncia, nonché dare seguito alla stessa, garantendo una costante interlocuzione con il dipendente durante il periodo degli accertamenti volti a verificare la fondatezza della segnalazione. Inoltre dovrà, entro **tre mesi** dall'avviso di ricevimento, comunicare al segnalante l'esito della segnalazione effettuata.

Il secondo canale interno di segnalazione è di natura esclusivamente orale. A tal fine, **RARA SRL** ha attivato un sistema di messaggistica vocale direttamente collegato all'**utenza telefonica nr. 08231504367**, fornita in dotazione al **GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**. Trattandosi di linea telefonica non registrata, al momento della ricezione della segnalazione, il personale addetto deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dev'essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. **Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.**

È in ogni caso possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la suddetta segnalazione tramite un **incontro diretto** con il Gestore della Segnalazione da fissare entro un termine ragionevole in un luogo idoneo a garantire la riservatezza. La **RARA SRL** ha individuato come ragionevole un termine non superiore ai 10 giorni lavorativi. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è sempre consigliabile procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Il soggetto interessato a presentare una segnalazione deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

Attraverso tali procedure, **RARA SRL** garantisce la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte sia i soggetti in funzione apicale che i sottoposti.

2. Canale esterno: ANAC

I canali di segnalazione esterna, viceversa, sono stati introdotti *ex novo* dagli artt. 6 e 7 del Decreto *Whistleblowing*. Può procedersi alla segnalazione all'ANAC solo nelle seguenti condizioni:

- il canale interno non è stato attivato oppure non rispetta i canoni previsti;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrà seguito ovvero possa determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In via preliminare, l'ANAC, attraverso personale specificamente formato dell'Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* (UWHIB), si occupa di fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di protezione.

Le modalità previste per le segnalazioni esterne sono le medesime di quelle predisposte per i canali di segnalazione interni, ossia in forma scritta – tramite una apposita piattaforma informatica – e in forma orale.

La **piattaforma informatica ANAC** consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "*whistleblowing*" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>). Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, che gli permette di accedere alla propria segnalazione, di mantenere il contatto con ANAC relativamente alla segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione.

Il secondo canale di segnalazione è di natura orale. **ANAC predispone un servizio telefonico** con operatore

che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'operatore è un componente dell'Ufficio UWHIB. Questi acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC compilando apposito modulo di segnalazione e caricandovi il file audio della registrazione della telefonata. L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*) di primo accesso, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto *One Time Key Code* (OTKC) – che trasferisce contestualmente (durante la telefonata) e per via orale al segnalante.

È in ogni caso possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la suddetta segnalazione tramite un incontro diretto da fissare entro un termine ragionevole. L'operatore dell'Ufficio UWHIB, in seguito, inserirà la segnalazione nella piattaforma informatica ANAC.

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'UWHIB procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione. L'UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro dell'esito della segnalazione alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

3. Divulgazione pubblica

Può procedersi alla divulgazione pubblica solo nelle seguenti condizioni:

- La segnalazione esterna non ha avuto riscontri;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di **pubblico dominio** tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ivi compresi i *social network* e i nuovi canali di comunicazione come *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Instagram*). Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 per il *whistleblower*.

4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

Il D.Lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una **denuncia** di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Fermo restando che il contenuto della segnalazione deve rispettare i presupposti oggettivi e soggettivi indicati (condizione di procedibilità), ai fini dell'**ammissibilità** della stessa è necessario che nelle segnalazioni risultino chiare le seguenti informazioni:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; è consigliabile inserire una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti.

Si precisa che le **segnalazioni anonime** non saranno considerate “*whistleblowing*”. Tuttavia, nel caso in cui risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie.